



COMUNE DI PIEVEPELAGO
Provincia di Modena

AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO SCOLASTICO CULTURALE

=====

CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL MICRO NIDO INTERCOMUNALE "CASA DEL SOLE" DAL 16.10.2018 AL 31.08.2021

CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'appalto di cui all'oggetto, rientra nella categoria degli appalti di servizi elencati nell'allegato IX del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 sotto la denominazione: "Servizi di Istruzione prescolastica" –

riferimento CPV 80110000-8 ed è disciplinato nel TITOLO IV – CAPO I – SEZIONE IV del medesimo, articoli 140 e seguenti.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni del presente capitolato e dei restanti atti di gara, delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di servizi educativi alla prima infanzia, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia.

Le leggi, i regolamenti e le norme di settore a cui il presente capitolato fa riferimento sono:

- La Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". Ed in particolare l'art. 1 comma 181, lettera e) relativo all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie.
- Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015 n. 107";

- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria per l’anno 2007), ed in particolare l’art. 1 commi 630 e 1259;
- La Legge Regionale Regione Emilia Romagna 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000”.
- La Direttiva Regionale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 1564/2017 in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle Iniziative di conciliazione.
- La Deliberazione regionale 30 luglio 2012 n. 1089 “Linee guida sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”;
- Legge Regione Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”;
- Legge Regione Emilia Romagna 19 febbraio 2008 n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” ed in particolare all’art. 2 che fa esplicito riferimento anche alle richieste di riconoscimento di disabilità per l’integrazione scolastica;
- Delibera Giunta Regionale n. 1/2010 avente ad oggetto “Percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica dei minorenni in Emilia Romagna”;
- Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna n. 215 del 16 ottobre 2012 e s.m.i;
- l’Accordo Distrettuale per l’integrazione degli alunni con disabilità, approvato con deliberazione Consiliare del Comune di Pievepelago n. 70/11.9.2017,

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione completo (escluso il servizio mensa) della struttura per l’infanzia micro nido intercomunale ubicato in Viale Adolfo Ferrari a Pievepelago, già fornito di arredi e area esterna.

La capienza della struttura è di 14 posti aumentabili a 16 per bambini in età compresa tra i 12 e i 36 mesi organizzati in un’unica sezione, parte a tempo pieno, parte eventualmente a tempo parziale.

Qualora si verificassero diminuzioni significative nel numero degli iscritti al servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ridefinire, insindacabilmente, anche in corso d'anno, il numero dei bambini frequentanti il servizio, applicando quanto previsto dal successivo articolo 7. Al di sotto delle 3 unità il servizio comunque sarà interrotto. .

L'aggiudicatario è quindi obbligato ad effettuare il servizio in parola anche per un numero inferiore di bambini, adeguando l'assetto organizzativo del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia con il conseguente proporzionale adeguamento del corrispettivo annuo del servizio.

Il servizio di cui sopra deve ottemperare alle caratteristiche previste dalla L.R. 19/2016 e soddisfare i requisiti organizzativi definiti dalla Direttiva Regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1546/2017 e nel rispetto di ogni altra normativa vigente o che verrà in futuro emanata in materia.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto viene stabilita in 33 mesi di effettivo servizio a decorrere dal 16/10/2018 e fino al 31/08/2021 ovvero 2 mesi e mezzo nel 2018, 11 mesi nel 2019, 11 mesi nel 2020, e 7 mesi e mezzo nel 2021 (chiusura 15 giorni ad inizio giugno). Ai sensi del vigente regolamento la chiusura annuale di un mese è infatti prevista dal 16/06 al 30/06 e dal 1/09 al 15/09 di ogni anno.)

Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria, alle medesime condizioni contrattuali..

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di riaffidare il servizio alla medesima impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, per ulteriore un anno scolastico (periodo dal 15.09.2021 al 31.08.2022), previa adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte del competente organo dell'Amministrazione comunale.

ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base di gara, per l'intero periodo contrattuale è di € 285.553,92 + Iva 5% (299.831,62 IVA inclusa) – calcolato su 32 mesi (euro 8.923,56 mensili + Iva) e su un numero massimo di 16 bambini.

Nel caso in cui il numero dei bambini iscritti oscilli da 3 a 7 unità l'importo contrattuale sarà proporzionalmente ridotto, sulla base del progetto di organizzazione del servizio presentato dalla ditta in sede di offerta: il ribasso d'asta in tal caso verrà applicato sul costo massimo mensile (da 3 a 7 unità) di euro 5.076,00 + Iva. Nel caso il numero dei bambini oscilli da 8 a 14 unità l'importo contrattuale sarà proporzionalmente ridotto, sulla base del progetto di organizzazione del servizio

presentato dalla ditta in sede di offerta: il ribasso d'asta in tal caso verrà applicato sul costo massimo mensile (da 8 a 14 unità) di euro 8.302,92 + Iva.

Il valore stimato dell'appalto per il successivo anno scolastico (2021/22), nel caso in cui l'Amministrazione comunale si avvalga della facoltà di riaffidare il servizio alla medesima impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, è di € 97.913,75 (IVA esclusa), per cui l'importo complessivo stimato dell'appalto è di € 391.655,10 al netto di IVA nelle forme di legge;

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari sull'importo complessivo posto a base di gara.

ART. 4 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico della ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino espressamente a carico del Comune; in particolare è onere della ditta:

- effettuare tutte le prestazioni sia a carattere pedagogico / educativo dirette ai bambini tra i 12 mesi e i 36 mesi, che a carattere gestionale, compresi gli oneri relativi al personale da impiegare, secondo quanto stabilito dalla L.R. 19/2016, dalla direttiva del Consiglio Regionale n. 1564/2017 e dalle norme previste dal presente Capitolato;
- l'aggiornamento, la formazione del personale e le altre iniziative di cui la ditta si sia assunta l'onere in sede di offerta e comunque ogni spesa inerente il personale;
- il coordinatore pedagogico con compiti di organizzazione del servizio e di rapporti con il Comune e il Coordinamento Pedagogico Provinciale;
- la predisposizione di attrezzature, delle misure organizzative del personale e di tutto quanto previsto dalla L. 104/92 in caso di inserimento di bambini in situazione di handicap, come previsto al successivo Art 10;
- la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale didattico pedagogico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative;
- le spese per la manutenzione ordinaria dei giochi didattici;
- ogni servizio connesso all'assistenza e somministrazione pasti durante il servizio di ristorazione (affidato ad altra ditta);
- servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e degli arredi, la fornitura del materiale occorrente per la pulizia e, conseguentemente, quanto connesso alla raccolta rifiuti;
- garantire l'intervento di idoneo personale di supporto in 'pronta reperibilità', in tempi ragionevolmente brevi, in casi di emergenza (allarme sismico ecc.) per consentire una veloce e sicura evacuazione dei locali da parte del personale di servizio;
- l'acquisto , la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico, idoneo a garantire l'igiene quotidiana del bambino (esclusi i pannolini che saranno a carico delle famiglie);

- la manutenzione ordinaria di attrezzature e arredi, sia interni che esterni;
- la manutenzione ordinaria dei locali ed aree esterne di pertinenza;
- mantenere il piccolo presidio di pronto soccorso, con medicinali e attrezzature necessarie per interventi di piccola entità;
- gli oneri, gli obblighi e le conseguenti responsabilità ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ;
- le assicurazioni specificate all'Art. 23;
- presentare al Servizio Scolastico comunale i progetti pedagogici previsti, redatti in conformità alle prescrizioni della normativa nazionale e regionale;
- la tenuta del registro presenze dei bambini: la ditta aggiudicataria dovrà tenere costantemente aggiornato un registro giornaliero di frequenza dei bambini, con le annotazioni circa le rinunce e i nuovi inserimenti. Tale registro dovrà essere tenuto a cura e responsabilità del responsabile dell'appalto presso il micro nido a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
- La ditta aggiudicataria dovrà consegnare copia del suddetto registro delle presenze al Servizio Scuola entro i primi tre giorni di ogni mese per consentire l'elaborazione delle rette relative al mese precedente e le loro eventuali riduzioni;
- garantire il rispetto della normativa in vigore ed in particolare gli adempimenti obbligatori previsti dal codice per la protezione dei dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016) relativamente a tutte le attività oggetto del presente appalto.
- ogni altra spesa inerente la gestione del servizio oggetto di appalto.

ART. 5 - ONERI E COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- la messa a disposizione dei locali ed area di pertinenza individuati come sede del servizio micro nido al precedente art. 1, nonché degli arredi ed attrezzature esistenti, sia interni che esterni, per tutta la durata dell'appalto;
- le spese per le utenze elettriche, gas, acqua e rifiuti della sede della struttura ;
- la stipula della polizza relativa all'incendio del fabbricato;
- l'arredo esterno ed interno e la fornitura di eventuali giochi esterni;

Restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale:

- la formazione della graduatoria per l'ammissione al servizio micro nido e la conseguente individuazione dei bambini accettati che la ditta si impegna ad accogliere;
- la determinazione e la riscossione delle rette dei bambini frequentanti il micro nido oggetto di appalto;
- la partecipazione, se necessaria, del Responsabile Servizio Scolastico agli incontri del Comitato di Gestione;

L'individuazione di momenti specifici di verifica per valutare se le finalità del progetto dello specifico servizio risultano in piena sintonia con le linee pedagogiche espresse dal coordinatore pedagogico;

- il versamento all'Affidatario del servizio del corrispettivo dovuto.

ART. 6 - FINALITA' DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

Il micro nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che accoglie bambini dai 12 fino ai 36 mesi nel quadro di una politica educativa della prima infanzia e della famiglia .

E' organizzato in un 'unica sezione e sostenuto da un progetto pedagogico che offre l'opportunità di percorsi cognitivi, sociali e relazionali.

Il micro nido ha finalità di :

- a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- c) supporto alle famiglie nella condivisione del progetto educativo.

Il micro nido per l'infanzia rappresenta inoltre per gli adulti un luogo di informazione, formazione e confronto in relazione a tutti gli aspetti legati alla crescita dei bambini .

Nessuna discriminazione nell'erogazione dei servizi può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

In tale ambito il micro nido per l'infanzia tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini diversamente abili anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende Sanitarie Locali, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, e svolge altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di micro nido deve essere attivato nel periodo che va dal 15 settembre al 15 giugno e dal 1° luglio al 31 agosto, per cinque giorni la settimana da lunedì a venerdì con sospensione nei periodi natalizio e pasquale, e nelle altre festività secondo il calendario annuale fissato dall'Istituto Comprensivo per le scuole Infanzia.

L'orario giornaliero di apertura del servizio di micro nido è il seguente:

1. Per i posti di nido a tempo pieno l'attivazione del servizio deve avvenire dalle ore 8.00 alle ore 16,30;
2. per i posti di nido a tempo parziale l'attivazione del servizio deve avvenire dalle ore 8,00 alle 13,30.

Il servizio di micro nido è organizzato in una unica sezione, come specificato all'articolo 1, per n. 14 bambini elevabili a 16.

Nel rispetto delle normative regionali in materia e delle determinazioni del committente il rapporto educatore bambino è di 1:7.

Qualora il numero di bambini frequentanti sia superiore a 7 la compresenza degli educatori deve essere proporzionata al numero dei bambini ed alla loro età (per esempio: 8 bambini n. 10 ore di compresenza settimanali; 10 bambini n. 15 ore di compresenza settimanali; 12 bambini n, 20 ore di compresenza settimanali; ecc.), come pure l'orario di presenza del collaboratore tenuto comunque conto della dimensione degli spazi da ripulire.

Qualora il numero dei bambini frequentanti sia inferiore alle 7 unità, il monte ore di presenza degli educatori e del personale ausiliario andrà proporzionalmente ridotto sempre nel rispetto della Direttiva Regionale dell'Emilia Romagna in materia.

Il progetto dell'organizzazione del personale dovrà pertanto prevedere una compresenza progressiva rispetto al numero dei bambini frequentanti degli educatori e del personale ausiliario sia in caso di n. di bambini frequentanti da 8 a 14 e da 15 a 16, sia inferiore a n. 7 bambini.

.Al di sotto delle 3 unità, l'attività viene sospesa con interruzione del contratto.

Tutta la gestione del servizio dovrà svolgersi nel totale rispetto delle disposizioni che sono indicate nel “ Regolamento per la gestione del micronido intercomunale “Casa del Sole” approvato con atto C.C. nr. 15 del 29-04-2011.

Art. 8 - PROGETTO PEDAGOGICO E ORGANIZZATIVO

La ditta dovrà predisporre e produrre in sede di offerta il progetto pedagogico e organizzativo del servizio oggetto dell'appalto. Tale progetto dovrà realizzare le finalità del servizio di cui all'art. 6, dovrà tenere conto di quanto indicato nel presente capitolato e dovrà in particolare contenere le seguenti indicazioni:

- a) articolazione e organizzazione della giornata educativa e delle attività da realizzare, con riferimento alle azioni, al significato e allo stile adottato dagli operatori, alla scelta dei materiali proposti e d'uso;
- b) organizzazione, descrizione e utilizzo degli spazi interni ed esterni;
- c) modalità di accoglienza dei bambini e dei genitori, esplicitando le scelte organizzative e metodologiche che il servizio adotta per il sostegno alla prima fase di frequenza al servizio dei nuovi ammessi e dei bambini che frequentano dall'anno precedente o si sono trasferiti da altri servizi;
- d) modalità di integrazione dei bambini disabili, in condizioni di svantaggio sociale o stranieri, evidenziando le strategie a sostegno del rispetto delle appartenenze culturali e religiose degli stessi;
- e) modalità di rapporto e coinvolgimento dei nuclei familiari per favorire una attiva partecipazione degli stessi nell'esperienza del servizio, in riferimento a quanto

previsto dal “Regolamento per la gestione del micronido intercomunale “Casa del Sole. In particolare devono essere esplicitate le modalità di comunicazione, d’informazione e di confronto, individuali e di gruppo, oltre alle forme di partecipazione adottate;

- f) organizzazione, risorse e strumenti di lavoro del gruppo di lavoro educativo (o equipe educativa, o collettivo);
- g) modalità di rapporto con le altre istituzioni educative presenti sul territorio, precisando tempi e contesti di raccordo per la realizzazione della continuità con la scuola dell’infanzia.

La ditta dovrà predisporre annualmente uno o più progetti specifici per la realizzazione del progetto pedagogico con il gruppo di bambini frequentanti. Copia del progetto, della sua verifica e della sua documentazione dovranno essere consegnanti al Servizio Scolastico-culturale. Il Comune di riserva la facoltà di approvare tale progetto.

Art. 9 - INSERIMENTO DEI BAMBINI NEI SERVIZI

Le ammissioni dei bambini al micro nido sono effettuate dal Comune, utilizzando la propria graduatoria .

Entro il 15 giugno di ogni anno il Servizio Scuola comunica al gestore gli ammessi per il successivo anno scolastico (la scadenza presentazione domande è al 30 maggio).

In caso di rinunce, in corso d'anno, di utenti ammessi, il servizio medesimo provvede a comunicare alla ditta il nome del sostituto entro 10 giorni dalla rinuncia.

Poiché il primo periodo di frequenza del bambino al micro nido rappresenta una esperienza complessa che necessita del supporto di educatori e genitori è necessario che siano predisposte azioni atte a facilitare il rapporto iniziale tra famiglia e servizio, prevedendo la presenza di almeno un familiare maggiorenne presso la struttura per un periodo idoneo a facilitare la conoscenza e l’ambientamento del bambino e graduando il tempo di frequenza del bambino nei primi 10/15 giorni, con ingressi a piccoli gruppi.

Per i bambini già frequentanti il precedente anno scolastico deve essere previsto un tempo di reinserimento con frequenza a orario ridotto.

L’inserimento è effettuato di norma nei seguenti periodi: settembre, gennaio, luglio, secondo quanto stabilito dal regolamento.

I rapporti con le famiglie saranno improntati a disponibilità e fiducia. Verranno facilitati incontri per conoscersi, incontrarsi e scambiarsi esperienze educative attraverso colloqui, incontri, riunioni, assemblee, feste e altre iniziative.

I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori, utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l’ istituzione di specifici organismi rappresentativi.

ART. 10 - INSERIMENTO DI BAMBINI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

La ditta aggiudicataria si impegna ad accogliere, a richiesta dell'Amministrazione e con le modalità concordate con il Servizio Scuola, bambini disabili ai sensi della legge n. 104/1992 e a mettere a disposizione attrezzature, personale e tutto quanto previsto dalla normativa stessa. Gli oneri derivanti da tali inserimenti saranno oggetto di apposita integrazione finanziaria.

La ditta aggiudicataria si impegna, qualora il Comune lo richieda, a mettere a disposizione eventuali attrezzature e/o sussidi speciali per bambini disabili, di cui ha la disponibilità.

In caso di necessità urgente di ausili e/o sussidi speciali per bambini disabili, il servizio scuola e l'aggiudicatario concorderanno le modalità operative più idonee per l'approvvigionamento.

ART. 11 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

La ditta deve assicurare forme di collaborazione e partecipazione delle famiglie utenti del servizio che garantiscano la condivisione dei progetti educativi e favoriscano il sostegno al ruolo familiare.

A tal fine, la ditta dovrà attivare gli organismi di partecipazione definiti dall'art. 16 del vigente REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL MICRO-NIDO

INTERCOMUNALE "Casa del Sole". La ditta dovrà dare comunicazione scritta al Servizio Scuola della convocazione delle Assemblee e degli incontri del Consiglio di Gestione, ai quali potranno partecipare i referenti comunali.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI E RISTORAZIONE

a) Servizi integrativi

Nei limiti della capienza dei requisiti e delle caratteristiche della struttura e nel rispetto delle disposizioni regionali già richiamate nel precedente articolo 1 relative alla ricettività della struttura a seconda della tipologia dei servizi organizzati, la ditta aggiudicataria potrà essere autorizzata a gestire autonomamente, previa autorizzazione del Comune, servizi integrativi al nido, servizi ricreativi e altre attività ricreativo-educative nei mesi estivi rivolte non solo ai bambini in età compresa tra 12 - 36 mesi. ma eventualmente anche per l'infanzia e a bambini non residenti.

A tale scopo la ditta concorrente, qualora intenda proporre servizi integrativi, dovrà presentare all'interno dell'offerta tecnica, un progetto organizzativo/pedagogico di tali servizi integrativi che intende attivare nel periodo contrattuale, che sarà oggetto di valutazione, quale miglioria, da parte della Commissione giudicatrice.

La ditta aggiudicataria si assume integralmente tutti gli oneri per la realizzazione dei servizi integrativi proposti in sede di gara ed introiterà direttamente le tariffe dagli utenti dei servizi stessi.

Per i servizi integrativi al micro nido, servizi ricreativi e servizi diversi, le tariffe andranno concordate con il Servizio scuola.

b) Ristorazione

Il Micro-nido, accogliendo i bambini per un ampio orario giornaliero, prevede la fruizione di merende e del pranzo. La preparazione dei pasti è curata dalla cucina interna della Scuola dell'Infanzia, tramite gestione appaltata ad ente esterno. Il menù proposto è approvato dal SIAN competente. I pasti vengono distribuiti a cura del personale ausiliario con la collaborazione degli educatori.

La ristorazione e le attività ad essa collegate dovranno rispettare le norme vigenti, in particolare la L.R. n. 29/2002 e la L.R. n.19/2016 e ss.mm.e ii. e direttive collegate, nonché adeguarsi alle direttive che saranno eventualmente emanate nel periodo contrattuale.

Il gestore, prima dell'avvio del servizio, dovrà dotarsi delle necessarie autorizzazioni alla somministrazione pasti.

ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Prima dell'inizio delle attività, la ditta fissa un recapito presso il quale sia attivato il collegamento telefonico ed e-mail in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di apertura dei servizi.

Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire alla ditta.

La ditta provvede ad indicare un responsabile dell'appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra ditta e Comune.

Ai sensi degli Artt. 299 e 300 del D.P.R. 207/2010 “ Regolamento del codice dei contratti “ sarà nominato dall'Amministrazione Comunale il direttore dell'esecuzione del contratto che viene individuato con il Responsabile del procedimento

ART. 14 - PERSONALE INCARICATO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta provvede ai servizi di cui al presente appalto con proprio personale.

Il personale educativo incaricato deve essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nelle disposizioni emanate dalla regione Emilia Romagna in attuazione della L.R. 19/2016 e della relative Direttiva del Consiglio Regionale n. 1564/2017.

Detto personale deve essere idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche, titolo di studio e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro. Il personale deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, diligenza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti. Il personale deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

Il personale , oltre a un adeguata formazione di base, deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico provinciale e con gli istituti di studio e ricerca, nonché di una formazione

su ambiti specifici , che consentano un intervento coerente in particolare in caso di bambini disabili o in situazione di difficoltà.

La Ditta dovrà altresì impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata dal Responsabile del servizio scuola, abbia disatteso le prescrizioni sopraindicate.

Il personale educativo incaricato deve essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nelle disposizioni emanate dalla L.R. 19/2016, dalla direttiva del Consiglio Regionale n. 1564/2017, necessario per lo svolgimento del servizio educativo nei nidi d'infanzia.

La ditta deve assicurare nel servizio il rispetto del rapporto numerico educatore/bambini previsto nelle disposizioni regionali citate, nonché il rapporto medio tra bambini ed addetti ai servizi generali (ausiliari).

Le funzioni attribuite al personale educativo sono quelle previste dal ruolo ed in particolare:

- attività educative socio-pedagogiche ed assistenziali rivolte ai bambini;
- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
- definizione degli stessi progetti educativi in collaborazione con il Coordinatore Pedagogico;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- partecipazione ai colloqui con le famiglie.

Il personale ausiliario addetto ai servizi generali deve essere in possesso di licenza media inferiore o comunque avere assolto l'obbligo scolastico.

Le funzioni attribuite al personale ausiliario sono relative al riordino degli ambienti e dei materiali, somministrazione dei pasti, alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici, contestualmente collaborando con il personale educatore per tutte le situazioni di cura e vigilanza del bambino nei momenti di maggior bisogno, senza sostituirsi alla figura dell'educatore e collaborare per il buon funzionamento delle attività del servizio.

I titoli di studio sopra elencati e i requisiti richiesti per tutto il personale dalla normativa vigente dovranno essere posseduti anche dal personale reclutato per le sostituzioni temporanee.

Prima dell'inizio del servizio o contemporaneamente, in caso di sostituzioni, la ditta consegna al Responsabile del Servizio Scuola una dichiarazione del dirigente abilitato ad impegnare la ditta, con la quale si attesta per ogni singolo addetto al servizio il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata, e la immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione o, comunque, incompatibili con la funzione assegnata.

L'orario di servizio del personale educatore copre un arco di tempo che va dalle 8.00 alle 16,30 con un'articolazione dell'orario di lavoro su turni giornalieri strutturati in modo tale da garantire il rispetto del rapporto numerico educatori/bambini.

Nell'offerta organizzativa del personale la ditta deve indicare la propria ipotesi di

organizzazione oraria del personale.

Prima dell'inizio del servizio dovrà essere consegnato al Servizio Scolastico – Culturale del Comune l'elenco nominativo aggiornato degli operatori che si intende assegnare ai servizi oggetto dell'appalto, corredato di titolo di studio, curriculum professionale, anzianità di servizio, specificando le funzioni assegnate (educatore, ausiliario, coordinatore pedagogico).

In caso di sostituzioni dovrà essere consegnato al Servizio Scolastico – Culturale l'elenco aggiornato riportante tutti i dati suddetti. Il personale deve essere dotato di idonea divisa e di cartellino di riconoscimento. La ditta garantisce la dotazione al proprio personale di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d'uso, e di quant'altro possa risultare opportuno o essere reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari.

L'aggiudicatario è obbligato al rispetto integrale dei C.C.N.L. per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui vengono eseguiti i servizi appaltati, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell'occupazione; in particolare vige l'obbligo, per l'aggiudicatario, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il servizio effettuato nei locali fa riferimento.

L'obbligo di applicazione del contratto e degli accordi nei confronti dei dipendenti sussiste anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e vincola la ditta aggiudicataria anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci

Il personale utilizzato dalla ditta, socio o dipendente, viene regolarmente iscritto a libro paga e viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale è inoltre dotato di assicurazione contro gli infortuni. La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati.

La ditta contrarrà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nella struttura oggetto del presente appalto. Entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione Comunale la ditta aggiudicataria trasmetterà una copia della polizza al responsabile comunale del

contratto.

La ditta si impegna a fornire all'appaltante, all'inizio del servizio, tutte le informazioni relativamente al piano di sicurezza, alla formazione del personale e alla gestione di seguito sommariamente indicate ed a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza
- nominativo del rappresentante dei lavoratori
- requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza, del lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto
- mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro
- dotazione di dispositivi di protezione individuali
- numero e presenza media di addetti
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni
- altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'ispettorato del lavoro, il Comune medesimo comunica all'appaltatore, e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

ART. 15 - CONTINUITA' DEI SERVIZI

A garanzia dell'occupazione l'impresa aggiudicataria s'impegna ad assumere mediante passaggio diretto ed immediato il personale dell'impresa cessante, attualmente impiegato nel servizio, presso il servizio stesso.

All'inizio di ogni anno scolastico, la ditta presenta al Servizio Scuola del Comune il piano di inserimento del proprio personale- educatore ed ausiliario – con relativi dati anagrafici e titoli di studio, assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell'anno precedente.

La ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualsiasi titolo.

Nulla è dovuto alla ditta da parte del Comune – salva l'applicazione delle eventuali penalità – per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause..

La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata e tale da mantenere il rapporto numerico garantito; il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito.

ART. 16 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Gli educatori impiegati nel servizio di cui al presente capitolato dovranno svolgere almeno 30 ore annue di aggiornamento per gli educatori dei servizi per la prima infanzia. Le ore di aggiornamento del personale resteranno a carico della ditta.

La ditta deve presentare in sede di appalto un piano di formazione annuale sulla base dei bisogni formativi specifici rilevati nel personale operante nel servizio. Il Comune si riserva la facoltà di approvare tale piano di formazione e di richiedere parziali rettifiche.

ART. 17 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO

La ditta dovrà impiegare un coordinatore pedagogico con le caratteristiche definite dalla Legge Regionale 19/2016 con adeguata esperienza, almeno biennale, quale responsabile della gestione pedagogico-educativa dei servizi, che dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con la direzione pedagogica ed organizzativa del Coordinamento Pedagogico Provinciale, al fine di assicurare un confronto culturale, di integrazione di esperienze ed una collaborazione sinergica determinata dalla necessità di costruire un progetto condiviso.

Il Coordinatore pedagogico della Ditta, oltre alle indicazioni contenute all'interno della L.R. 19/2016 e delle collegate direttive, sarà tenuto:

- a partecipare ai momenti di formazione e aggiornamento organizzati dal Coordinamento Pedagogico della Provincia di Modena;
- a partecipare ad almeno un collettivo del micro nido al mese;
- progettare e realizzare almeno una volta l'anno momenti di valutazione del servizio (sia da parte delle educatrici sia da parte dei genitori),
- partecipare alla formazione organizzata dalla ditta appaltatrice ;
- partecipare al Consiglio di gestione del servizio in alternativa al responsabile dell'appalto,
- partecipare al progetto di continuità micro nido-scuola dell'infanzia

ART. 18 - LOCALI SEDE DEI SERVIZI

Il servizio oggetto dell'appalto viene organizzato nei locali e relativa area di pertinenza, di proprietà comunale individuati al precedente art. 1 e messi gratuitamente a disposizione della ditta aggiudicataria per tutta la durata dell'appalto col vincolo dell'utilizzo per i soli scopi di cui al presente capitolato. Alla consegna delle chiavi, l'Amministrazione Comunale e l'aggiudicatario provvederanno a redigere e sottoscrivere apposito verbale che descriva, gli arredi e le attrezzature esistenti, che dovranno essere riconsegnate alla conclusione dell'appalto in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

La Ditta si impegna a mantenere in piena efficienza e funzionamento e ad usare correttamente e con diligenza le installazioni, gli impianti, le attrezzature e gli arredi

che costituiscono la dotazione data in uso dal Comune. La Ditta sarà ritenuta responsabile per la custodia dei locali ed attrezzature in uso nella struttura, per le attrezzature di sua proprietà garantisce la rispondenza alla normativa vigente.

L'appaltatore, su tutte le attrezzature di sua proprietà utilizzate all'interno del micro nido, deve applicare le targhette indicanti il nominativo o il contrassegno dell'impresa stessa.

Alla conclusione del contratto di appalto, eventuali arredi e attrezzature integrative a quelle esistenti forniti dall'aggiudicatario, rimarranno di proprietà della impresa stessa.

La Ditta dovrà presentare in sede di gara il piano per la pulizia e la sanificazione dei locali e le istruzioni operative per l'esecuzione delle attività sia giornaliere che settimanali e mensili allo scopo di assicurare il buon funzionamento del servizio, in termini di mantenimento delle necessarie condizioni igieniche.

Operazioni da espletare durante i periodi di chiusura: Tali prestazioni dovranno essere svolte in modo da non interferire con le attività del servizio oggetto dell'appalto

- a) pulitura delle pareti, dei soffitti, delle sporgenze e zoccolature, mediante spolveratura;
- b) pulitura dei termosifoni;
- b) lavaggio con detergente su entrambe le facce dei vetri, infissi, porte a vetri, sopraluci di porte, divisori, ecc.);
- c) pulizia lampadari e ventole;
- d) lavaggio delle brandine.

ART. 19 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

La manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi e la manutenzione ordinaria dei locali ed area di pertinenza competono, per tutta la durata contrattuale, esclusivamente all'aggiudicatario, nulla essendo dovuto dall'Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo.

Per manutenzione ordinaria deve intendersi quanto previsto dalla vigente raccolta ufficiale degli usi della C.C.I.A.A. di Modena.

Le opere di manutenzione ordinaria vengono eseguite di preferenza nel periodo estivo o in altri periodi, adottando le misure adeguate a minimizzare il disagio per l'utenza.

La Ditta è tenuta a comunicare annualmente al Comune l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti, specificando la natura dell'intervento, il valore e la ditta realizzatrice.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEL COMUNE DI PIEVEPELAGO

La programmazione, la progettazione, l'attuazione e le spese relative alla manutenzione straordinaria della struttura nonché delle attrezzature e degli arredi sono a carico del Comune di Pievepelago. Il concessionario segnalerà prontamente, per iscritto, all'Amministrazione Comunale ogni necessità di interventi di

manutenzione straordinaria che si rendessero necessari. Non spetteranno all'Amministrazione interventi imputabili all'impiego scorretto degli impianti o a negligenza nella manutenzione ordinaria, che comunque saranno segnalati all'Amministrazione e la cui realizzazione rimarrà a carico dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 20 - PRODOTTI E MATERIALI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Sono a carico della Ditta i materiali di consumo e quant'altro possa essere ritenuto funzionale ad una corretta gestione del servizio. Sono altresì a carico della ditta i materiali didattici e di consumo per la realizzazione del Progetto pedagogico, quali libri, giochi, cancelleria, colori I materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti, redatte in lingua italiana, devono essere messe a disposizione di tutto il personale. Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di Ente abilitato, che attesti la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica. E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi. Tutti i prodotti devono essere riposti in modo da garantire l'inaccessibilità ai medesimi da parte dei bambini e il riconoscimento immediato da parte degli adulti. E' fatto divieto di travasare materiale di sanificazione in contenitori privi di etichetta riportante il contenuto. Tutto il materiale di consumo e didattico, con particolare riguardo a quello utilizzato da e per i bambini (giochi, colori, libri....) dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza, atossicità ed essere di ottima qualità.

ART. 21 – CONTROLLI

La ditta deve essere dotata di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi in sede di gara. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio Scolastico del Comune che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

Nel caso in cui il Comune di Pievepelago intenda attivare un percorso di valutazione della qualità dei servizi per l'infanzia, anche avvalendosi della collaborazione di esperti incaricati, la ditta è tenuta a prestare la massima disponibilità al fine della realizzazione del progetto. Ordinariamente il Servizio Scolastico – Culturale può svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio appaltato, anche su segnalazione di terzi. Qualora risultino ai referenti comunali mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell'appalto di cui al precedente art. 13; nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare alla ditta una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito. In caso di infrazioni accertate, il Comune addebita alla ditta una

sanzione di Euro 150,00 per ogni infrazione, con deduzione dal pagamento della fattura relativa al periodo; per infrazioni gravi o reiterate la sanzione sarà di Euro 500,00 per ogni infrazione. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio. Il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto, o applicare una penalità fino a Euro 5.000,00 . In particolare possono costituire causa di risoluzione:

- la violazione del divieto di subappalto non previsto in sede di offerta, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Pievepelago
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune,
- la violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi,
- l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità del servizio, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla ditta alcun indennizzo ed il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all'Amministrazione Comunale.

ART. 22 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La gestione del servizio oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta aggiudicataria in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. La ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione al servizio oggetto dell'appalto. Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento del servizio nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. La ditta risponde di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura, arredi ed attrezzature, che sono totalmente a carico della ditta stessa. La ditta, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari del Comune di Pievepelago.

ART. 23 – ASSICURAZIONI

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'Impresa Aggiudicataria, che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Ente Committente da qualsiasi responsabilità, penale, civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire all'ente stesso. Sarà obbligo dell'Impresa Aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. L'Ente Committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa, che ad ogni pretesa di azione al riguardo. L'Impresa Aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l'Amministrazione aggiudicatrice da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Impresa aggiudicataria che ne è la sola responsabile. L'Impresa Aggiudicataria dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice – presentandone copia all'Amministrazione prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto – una specifica assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato. La polizza dovrà prevedere i seguenti importi minimi:

MASSIMALI R.C.T. Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 3.000.000,00 per ogni persona ed Euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

MASSIMALI R.C.O. Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 1.000.000,00 per ogni persona.

Dovrà inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni in riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT):

- estensione del novero dei terzi all'Ente Committente e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati dell' Impresa Aggiudicataria per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge, limitatamente agli infortuni da questi subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio;
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Impresa Aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che

prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto dell'appalto;

- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose

dell'Impresa Aggiudicataria o dallo stesso detenute;

- estensione alla responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali, strutture e beni

consegnati all'aggiudicatario;

- estensione alla responsabilità civile derivante da danni a cose in consegna e/o custodia;

- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi.

Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;

- estensione al danno biologico;

- operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a stipulare apposita polizza che copra il rischio di infortuni che dovessero subire gli utenti che usufruiscono dei servizi con almeno le seguenti somme assicurate:

- Caso Morte: € 120.000,00

- Invalidità permanente: € 120.000,00

- Rimborso spese sanitarie conseguenti ad infortunio: € 3.000,00

- Rimborso di lenti e/o occhiali, la cui rottura sia determinata da infortunio indennizzabile a termini di polizza: € 300,00

- Cure odontoiatriche di primo intervento e protesi dentarie rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza: € 2.500,00.

Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria, gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella prescritta polizza. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Committente, agli utenti o a terzi, a persone o a cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Impresa.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente Committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute, trattenendo il relativo importo dai successivi pagamenti, oppure, in caso di incapienza, dalla fideiussione depositata.

ART. 24 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Comune si riserva la facoltà di ridurre o aumentare il servizio alle condizioni contrattuali, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art.11 del R.D. 2440/1923.

L'Amministrazione si riserva di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett.a) del D.Lgs 163/2006, alla ditta aggiudicataria, servizi complementari, il cui importo non potrà superare il 50% dell'importo del contratto principale.

ART. 25 – PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle singole fatture a scadenza mensile che saranno emesse dalla Ditta aggiudicataria.

Su ciascuna fattura dovrà essere specificato l'importo dovuto per la gestione del servizio micro nido ed allegato un riepilogo delle attività svolte, le ore di servizio prestate, l'elenco del personale in servizio.

Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del contratto, avverrà, in considerazione della oggettiva e particolare complessità del servizio oggetto del presente affidamento, entro 60 giorni, comprensivi dei tempi di verifica diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione e la regolarità contributiva dell'esecutore, dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo generale del Comune.

Si stabilisce sin da ora che l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'impresa aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

ART. 26 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata fra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita adeguata istruttoria del responsabile del procedimento. In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica che:

- l'aumento dei prezzi deve essere richiesto su iniziativa dell'appaltatore, il quale dovrà indicare in modo puntuale i relativi, oggettivi e documentati, elementi giustificativi, ivi compresi gli aumenti derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali e/o variazioni dell'indice Istat FOI;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta dalla stazione appaltante solamente a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della stessa, della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

ART. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere anche parzialmente il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione e fatti salvi i maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere col Comune di Pievepelago. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione: in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

ART. 28 – SUBAPPALTO E CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO

a) SUBAPPALTO. Eventuali affidamenti del servizio in subappalto, sono subordinati a specifiche preventive autorizzazioni da parte del Comune, da concedersi come previsto dalle leggi in materia, con particolare riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

b - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ART. 29 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

In caso di sciopero dei propri dipendenti la ditta aggiudicataria si impegna, con riferimento alle prestazioni di cui al presente capitolato, a rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite in materia di tutela dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali in caso di esercizio del diritto di sciopero, in particolare per quanto attiene i termini di preavviso e le modalità di informazione all'utenza.

Qualora la comunicazione da parte della ditta avvenga dopo il termine stabilito dalla legge e dagli accordi decentrati, verrà applicata una penale di 500 euro.

In riferimento al disposto della L.146/1990 e s.m. la ditta appaltatrice è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale del Comune addetto ai medesimi servizi.

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale può risolvere il contratto per inderogabili esigenze pubbliche. La risoluzione del contratto va comunicata alla ditta, con raccomandata R.R., entro il 31 maggio per risolvere il contratto dal 1° settembre successivo

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di cessione dell'attività ad altri;
- in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto, come previsto all'art. 28;
- per interruzione non motivata del servizio;
- mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure dal presente capitolato;
- per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno scolastico, per più di tre volte, che l'Amministrazione Comunale giudicherà non più sanzionabili, tramite penali;

In tali casi il contratto verrà risolto di diritto qualora il Comune dichiari di volersi avvalere di tale clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione alla ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dal Comune, eventualmente incamerando la cauzione versata senza bisogno di diffida o formalità di alcun genere.

ART. 31 - GARANZIA DEFINITIVA

Si applicano in materia gli artt. 103 e 93, del D.Lgs. n. 50/2016. L'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, deve costituire la "garanzia definitiva" di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.

La garanzia definitiva, è aumentata/diminuita nei casi e con le modalità di cui agli artt. 103 e 93 del Codice.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto in assenza di controversia.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

ART. 32 – RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta della presente concessione, salvo causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile ovvero nel caso di estinzione della società o decesso del titolare.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente almeno 6 mesi prima.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Amministrazione comunale procederà rivalendosi sull'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Sarà, inoltre, addebitata all'appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri soggetti.

ART 33 - SPESE ED ONERI ACCESSORI

Il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata autenticata.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto, fino a quando tutti gli atti inerenti l'appalto in questione e ad esso necessari e dipendenti hanno conseguito piena efficacia giuridica a norma di legge.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, per mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine stabilito o per altre ragioni ostative, l'Amministrazione si riserva di aggiudicare il contratto al secondo classificato.

La stipulazione del formale contratto resta subordinata alle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrarre.

Tutte le spese relative al contratto di appalto e ad esso inerenti ed accessorie sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 34 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.

Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Modena.

ART 35 - PROTEZIONE DATI PERSONALI

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire il rispetto della normativa in vigore ed in particolare gli adempimenti obbligatori previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 relativamente a tutte le attività oggetto del presente appalto garantendo:

- la tutela dei dati sensibili nel rispetto della norma;
- la definizione del Responsabile del trattamento dati ove richiesto;
- la formazione del proprio personale affinché svolga le proprie mansioni nel rispetto di quanto richiesto.

Il Comune e la ditta aggiudicataria saranno contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio di informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. nr. 196 del 30.06.2003 e s.m. i dati forniti dai concorrenti saranno trattati per le finalità connesse al presente capitolato e per l'eventuale stipula e gestione del contratto

ART. 36 – INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE ALL'APPALTATORE IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

a) Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l'operatore economico aggiudicatario mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione del servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

B) INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE ALL'APPALTATORE IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 26 comma 1, lett. B) del D.lgs. nr. 81/2008 – Micronido intercomunale "Casa del Sole".

a) Poiché nell'ambito dell'appalto, non si riscontrano interferenze fra l'attività lavorativa svolta dai dipendenti del concessionario e quella svolta dai dipendenti del committente, non ricorre l'obbligo della redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.

ART. 37– OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 e s.m.i.

L'aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 38 – ELEZIONE DOMICILIO

Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l'impresa aggiudicataria dovrà eleggere domicilio in Pievepelago presso la residenza municipale.

ART. 39 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Pievepelago lì

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
(d.ssa Antonioni Annalisa)